

PREFAZIONE

I due testi unici del 1993 e del 1998, nonché i recenti interventi legislativi in materia di attività assicurativa, hanno dato regole più coerenti (sebbene tutt'altro che perfette) alla materia dell'intermediazione finanziaria, sia bancaria che non bancaria, così in buona parte superando la distinzione – in passato molto rigida – fra le tre branche giuridiche che assumevano la denominazione, rispettivamente, di diritto bancario, diritto di borsa, diritto delle assicurazioni private.

Tale complesso normativo, non a caso, tende ora sempre più ad essere oggetto, nelle nostre Facoltà universitarie, di corsi d'insegnamento specifici, data la crescente difficoltà di trattare una materia tanto ampia e complessa nei tradizionali corsi di diritto commerciale. Ciò che ha spinto gli autori di quest'opera è stata dunque la conseguente esigenza di offrire un'esposizione per quanto possibile organica di tutto il diritto dell'intermediazione finanziaria, ormai contraddistinto da una sua evidente specialità, sia pure permanendo, per contenuti e metodi, una branca della più generale disciplina commercialistica.

L'intitolazione che è stata data all'opera risponde ad una precisa scelta teorica, sia pure temperata da una componente di pragmaticità. In luogo di "Diritto dell'intermediazione finanziaria" (che sarebbe stato, in astratto, il titolo più appropriato), si è preferito assumere come base il sostanziale sinonimo con il quale, negli elenchi delle discipline ufficiali, viene indicata la materia, cioè "Diritto del mercato finanziario". Data peraltro la preminenza, anche storica, che la disciplina bancaria ha sempre assunto e continua ad assumere come nucleo del complesso normativo oggetto della trattazione, si è alla fine optato per l'intitolazione "Diritto della banca e del mercato finanziario". Si è invece intenzionalmente scartata la denominazione di "Diritto dell'economia", per un duplice ordine di motivi. In primo luogo, con quest'ultima espressione si allude spesso anche a discipline ad oggetto pubblicistico, mentre il diritto del mercato finanziario – come diritto delle imprese che hanno per oggetto l'attività d'intermediazione finanziaria – è diritto commerciale, quindi diritto pri-

vato: il fatto che siano previste forme di vigilanza non ne muta le caratteristiche, così come il diritto delle società per azioni non diviene diritto amministrativo per il fatto che esiste la Consob. In secondo luogo, l'espressione ha assonanze troppo strette con quel *Wirtschaftsrecht* teorizzato in Germania a cavallo dei decenni trenta e quaranta da Schmölders, Krause, Hedemann (e in Italia da Cesarini Sforza), nonché ripreso nei decenni successivi dalla dottrina giuridica tedesco-orientale.

L'opera rispetta la distinzione classica fra i soggetti (le imprese che esercitano l'intermediazione finanziaria), a cui è dedicato il primo volume; e, dall'altro lato, la disciplina contrattuale delle operazioni, oggetto del secondo volume, che uscirà fra qualche tempo. Sul piano stilistico e formale, ci si è attenuti al modello della più generale opera sul Diritto commerciale, che ha felicemente raggiunto la terza edizione.

Saremo come sempre grati ai lettori ed ai colleghi di ogni critica o suggerimento.

Bologna, gennaio 2000.

Gli Autori